DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 14

Funzionamento dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze

Sono sospesi, dal 4 marzo 1995 fino al 2 aprile 1995, i procedimenti giudiziari nei quali sono parti soggetti patrocinati dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze. Sono altresi' sospesi, fino alla stessa data, i termini di decadenza per la proposizione di azioni o impugnazioni giudiziarie, da parte o nei confronti dei medesimi soggetti, scaduti o che scadano nel medesimo periodo.

Versione in vigore dal 18 novembre 1995, non più in vigore dal 18 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-potenziamento-degli-486-1995/art-14-funzionamento-dell-avvocatura-distrettuale-dello-stato-di-firenze/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it